

Sentenza Corte di Cassazione 17 giugno 1983, n. 4179

Sezione Lavoro

Felice c. Soc. Italiana Vetri

Obblighi delle parti, controlli, certificazioni, comunicazioni:

- obbligo di fedeltà

La sospensione del rapporto di lavoro a causa di malattia non libera il prestatore d'opera dal dovere di fedeltà e di lealtà o comunque dall'obbligo di adempimento in buona fede, ex art. 1176 cod. civ., delle sue obbligazioni e con la diligenza inerente alla prestazione dovuta, talché la disposizione dell'art. 2110 cod. civ., diretta alla conservazione del posto al prestatore stesso durante l'assenza dovuta alla causa suddetta, non fa venir meno il diritto del datore di lavoro di recedere dal contratto anche durante tale periodo allorché il recesso sia correlato a comportamenti illegittimi del lavoratore, idonei a giustificarlo, e non allo stato di malattia in sé considerato come nel caso di inosservanza di cautele prescritte e necessarie per il recupero sollecito delle energie psicofisiche.